



OGGETTO: Circolare 4.2013

Seregno, 18 gennaio 2013

FALSE PARTITE IVA

Nell'ultimo periodo il fenomeno dei lavoratori ai quali viene chiesto di continuare a prestare il proprio lavoro tramite l'apertura di una partita IVA è in netta crescita; per tale motivo il Ministro Fornero ha voluto mettere dei paletti per arginare la nascita di *false partite IVA* che in realtà nascondono dei veri e propri collaboratori a progetto o dipendenti per cercare di tutelare maggiormente i lavoratori.

Il Ministero del Lavoro con il D.M. del 20 dicembre 2012 e la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, ha fatto chiarezza sulla presunzione di subordinazione introdotta dalla Legge Fornero in merito ai lavoratori con partita IVA.

La Legge Fornero con l'art. 1, co. 26 ha aggiunto l'art. 69-bis al D.Lgs n.276/2003 introducendo una **presunzione di collaborazione coordinata e continuativa** al ricorrere di almeno due dei tre seguenti presupposti:

- a) durata della collaborazione con lo stesso committente > 8 mesi per 2 anni consecutivi;
- b) corrispettivo della collaborazione che superi l'80% dei compensi percepiti nell'arco di 2 anni solari consecutivi;
- c) postazione fissa per il collaboratore.

Se ne ricorrono almeno due il soggetto in questione viene considerato un collaboratore coordinato e continuativo con i conseguenti diritti e doveri previdenziali, a condizione **che si dimostri la presenza di un progetto specifico**. In caso contrario il rapporto ricade sotto la qualifica di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dalla data della costituzione (Circ. 29/2012 del Ministero del Lavoro).

Ai sensi del D.M sopra citato i **soggetti esclusi** dalla presunzione sopra esposta sono:

- i **professionisti** iscritti ad un ordine o albo o collegio ecc.. tenuto o controllato da un'amministrazione pubblica o da federazioni sportive che implicino il superamento di un esame di Stato o una valutazione dei titoli
- le **imprese** iscritte in Camera di Commercio non solo ai fini di pubblicità dichiarativa
- i **soggetti** che **possiedano congiuntamente** i 2 seguenti requisiti (*ex Circ.32/2012*): 1) competenze tecniche (come un diploma o laurea o certificato al termine dell'apprendistato o una specializzazione attribuita



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

dal datore di lavoro posseduta da almeno 10 anni o lo svolgimento dell'attività in questione in via esclusiva o prevalente come lavoratore autonomo da almeno 10 anni); 2) possesso di un reddito annuo minimo da lavoratore autonomo di 18.662,50 euro (1,25 volte il minimale per il 2012).

La circolare 32/2012, inoltre, provvede a chiarire la portata dei presupposti per i **soggetti possessori di partita IVA** che apportino servizi inquadrabili nei contratti d'opera e per i lavoratori autonomi privi di un albo, in altre parole per i soggetti interessati, inclusi nell'ambito dell'art. 69-bis.

Il requisito a) richiede che la collaborazione si protragga **per più di 8 mesi** anche non continuativi (*ossia almeno 241 giorni*) rispetto all'anno civile (1.1.2013 – 31.12.2013) per due anni consecutivi, pertanto per esempio: da gennaio 2013 a settembre 2013 e da gennaio 2014 a settembre 2014.

Ciò implica che il primo controllo utile possa essere effettuato solo al termine delle 2 annualità, ossia nel 2015.

Per il requisito b) invece, il termine temporale è differente.

Il corrispettivo deve **superare l'80% del totale dei compensi percepiti** dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi e dato che la Legge Fornero è entrata in vigore il 18.07.2012 i due anni scadono il 18.07.2014; pertanto, il primo controllo potrà partire solo da quest'ultima data. Inoltre la circolare specifica che i corrispettivi debbano essere quelli derivanti da prestazioni autonome e che si considerano quelli fatturati, a prescindere dall'incasso.

Si conclude poi con un appunto sul requisito c) secondo il quale la postazione fissa non deve essere necessariamente di uso esclusivo del collaboratore, come per esempio un ufficio a lui concesso, ma può essere anche una scrivania comune a più soggetti.

Elementi distintivi del contratto a progetto

Con la riforma del lavoro è stato ben specificato che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici. Ciò vuol dire che il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale (non parziale). Il contratto deve quindi essere **specifico**, l'indicazione generica del progetto equivale all'assenza del progetto stesso che non deve identificarsi con l'attività aziendale, deve essere adeguatamente descritto e non può consistere in una mera e semplice descrizione delle mansioni del lavoratore senza alcun cenno all'obiettivo da raggiungere.

L'attività del collaboratore deve distinguersi dall'organizzazione aziendale alla quale si rapporta (anche se non si esclude un coordinamento).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino